

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3022

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

Presentato il 6 settembre 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile s'inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, che l'Italia persegue al fine d'intensificare la lotta al crimine. In particolare il Trattato costituisce un significativo progresso rispetto all'accordo di cooperazione stipulato, per le specifiche materie del terrorismo, della criminalità

organizzata e della droga, a Roma il 16 ottobre 1992.

L'ampiezza degli intenti è manifestata nelle norme generali ove le Parti s'impegnano a prestare l'assistenza più ampia: assistenza che riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio d'indagati e d'imputati, le attività d'acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale.

Esulano invece dall'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.

L'assistenza è estesa, salvo eccezioni relative ad atti invasivi dei diritti dei singoli, anche a fatti che non costituiscono reato per la Parte richiesta.

Le Parti s'impegnano a collaborare, senza indugio, secondo le regole processuali della Parte richiesta, anche se speciali prescrizioni possono essere domandate dalla Parte richiedente.

Una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione di atti e per la comparizione di persone.

Non manca una regolamentazione delle spese, sostenute di regola, secondo quanto solitamente avviene in materia pattizia internazionale, dalla Parte richiesta.

Intensa collaborazione è prevista per lo scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.

Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni del Trattato.

L'articolo I disciplina l'oggetto del Trattato e quindi la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori, le informazioni penali. Non rientrano invece nell'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.

L'articolo II prevede l'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, salvo che si tratti d'esami sulle persone, di perquisizioni o di sequestri. In caso d'intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa.

L'articolo III disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai principi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i casi di reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione,

semplicità, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.

Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.

L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto. Se la domanda ha come oggetto l'acquisizione di prove, essa deve contenere l'esposizione sommaria delle indagini e, in caso d'interrogatorio, delle domande da porre.

L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare *tout court* inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente. Di regola l'assistenza va data senza indugio.

L'articolo IX stabilisce che, in caso di consegna di atti, è possibile la consegna di copie autenticate, a meno di espressa richiesta degli originali.

La richiesta di notificazione di atti, regolata dall'articolo IX del Trattato, dev'essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.

Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure re-

strittive per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.

L'articolo XVII prevede l'ufficialità delle richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

Le spese delle procedure d'assistenza sono a carico della Parte richiesta, eccetto i trasferimenti di persone detenute e le spese di viaggio dei testimoni e periti citati a comparire e quelle necessarie per le perizie, che vengono anticipate dalla Parte richiesta. Tale disciplina è data dall'articolo XVIII.

L'ultima parte del Trattato (articolo XIX) prevede la ratifica e l'entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art.xviii comma...2
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. III comma 1
2. Art comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo XVIII, comma 2.

- Spese di trasferimento dei detenuti, spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni e periti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Biglietto aereo secondo le tariffe tipo vigenti; diaria secondo il D.M. 2003, le leggi indicate in Appendice e la legge n. 248/06, compensi stabiliti in maniera forfettaria.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-30.890	-30.890	-30.890

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	30.890	30.890	30.890
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	30.890	30.890	30.890

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolocomma			
-Leggearticolo.....comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolocomma			
-Leggearticolo.....comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	30.890	30.890	30.890
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

V-

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile.

Ai fini di una stima sia pure approssimativa dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di autorizzazione all'esecuzione di rogatorie attive nei confronti del Governo della Repubblica del Cile pervenute nell'ultimo triennio.

L'esiguità di casi di rogatorie attive (numero 3), comparizioni di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano, traduzioni od atti, porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia ed il Cile.

Ciò posto, considerando che la ratifica e l'esecuzione del medesimo Trattato, si inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina che l'Italia persegue al fine di intensificare la lotta al crimine, la quantificazione delle spese annue in applicazione dell'Accordo di che trattasi può essere stimata secondo la seguente specifica:

Art. xviii, 2° c.:

Numero 2 (due) casi annui ipotizzati di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria:

- DETENUTI:

Spese di viaggio:

- Biglietto aereo Roma-Santiago del Cile solo andata
(Euro 1.200 x 2 detenuto)= Euro 2.400

- ACCOMPAGNATORI:

Si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun detenuto considerando mediamente tre giorni di missione per ciascun trasferimento; l'onere annuo è così determinato:

Spese di missione:
(Euro 150 al giorno x 4 pers. x 3 gg.)= Euro 1.800

- diaria giornaliera per ciascun funzionario, Euro 90 che viene ridotta di Euro 30, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad Euro 60 vanno aggiunti Euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8.8.95, n. 662 del 23.12.96 e del D.L.vo n. 446 del 15.12.1997, per un totale di Euro 83.
(Euro 83 x 4 pers. x 3 gg.) = Euro 996

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma - Santiago del Cile
(Euro 1.800 x 4 pers.) = Euro 7.200

SPESE PER TESTIMONI O PERITI:

Si ipotizzano cinque casi annui per comparire in qualità di testimoni o periti:

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma - Santiago del Cile
(Euro 1.800 x 5 pers.)= Euro 9.000
- spese di soggiorno
(Euro 150 x 3 gg. x 5 pers.)= Euro 2.250
- diaria
(Euro 83 x 3 gg. x 5 pers.)= Euro 1.245
- spese per compensi (comprehensive di onorari ed indennità)
(Euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 3 g.)= Euro 3.000
- spese per traduzioni degli atti Euro 3.000

Totale onere (art.xviii,2°c.) Euro 30.891
In cifra tonda Euro 30.890

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2007 ammonta ad Euro 30.891, in cifra tonda ad Euro 30.890.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai detenuti, perizie, missioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuando tenendo conto della legge n. 248 del 2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'art. 3 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile, superando i limiti imposti dal precedente Accordo firmato a Roma il 16 ottobre 1992, ratificato con legge 26 ottobre 1995, n. 477, che disciplinava esclusivamente la lotta al terrorismo e al traffico di droga.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, permetterà agli Stati di richiedere collaborazione giudiziaria per ogni tipo di reato.

B) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno, non confligge e non incide sul quadro normativo vigente.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione, con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Ai sensi dell'articolo I, comma 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate debbono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello strumento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Non vi sono riferimenti normativi all'interno dell'Accordo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'Accordo, volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Cile nell'applicazione di ogni forma di collaborazione in materia penale, ha come destinatari diretti, da un lato, le amministrazioni della giustizia, e in particolare l'autorità giudiziaria competente per territorio di entrambi i Paesi, dall'altro, i soggetti cittadini dei due Paesi nei confronti dei quali viene instaurato un procedimento penale.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia, consentendo, nelle ipotesi previste dall'articolo III, riguardanti le rogatorie attive, il pagamento delle spese per detenuti, accompagnatori, testimoni o periti.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate, nei tempi e con le modalità contenute nel regime pattizio.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica, e sociale.

In considerazione della natura dell'Accordo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno all'amministrazione della giustizia né in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la così detta « opzione nulla » risulterebbe di per sé contrastante con la necessità della conclusione dell'Accordo, non sono ravvisabili opzioni alternative alla conclusione dello stesso.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

La conclusione di un accordo soggetto alla ratifica delle due Parti è l'unico strumento tecnico-normativo possibile sul piano internazionale e interno, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.890 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

OGGETTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorità giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste.
2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.
3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di condanne.
4. Ciascuna Parte può richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.



ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
2. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso. Per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza è prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.

ARTICOLO III

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata:
 - a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
 - b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
 - c) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;

d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;

e) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO IV

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai fini del presente Trattato, tutte le comunicazioni saranno effettuate per iscritto per via diplomatica, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Cile, dal Ministero delle Relazioni Estere.

ARTICOLO V

LINGUE

1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonché le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO VI

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO VII

FORMA E REQUISITI DELLA DOMANDA

1. La domanda di assistenza giudiziaria rivestirà la forma della commissione rogatoria e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'Autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso;
 - b) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti. Sarà pure indicato il termine entro il quale si desidera venga soddisfatta la richiesta.
2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonché, quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

ARTICOLO VIII

ESECUZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalità, queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non può provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.
3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti può essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando ciò sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.
5. Se non è possibile espletare la domanda, o se non è possibile darvi seguito entro il termine auspicato dalla Parte richiedente, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4: la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

ARTICOLO IX

TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti e documenti, la Parte richiesta può consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

2. Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

ARTICOLO X

NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel più breve termine richiesto.
2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché della identità e della qualità della persona che ha eventualmente ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare è trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione può essere apposta sulla copia che deve essere restituita.

ARTICOLO XI

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indagato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.
2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità previste dalla legge della Parte richiedente. Tale diritto sarà indicato nella citazione a comparire.

ARTICOLO XII**COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA**

1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza.
2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.

ARTICOLO XIII**COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorità giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della libertà personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona è trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.
2. Il trasferimento è rifiutato:
 - a) se la persona privata della libertà personale non vi acconsente;
 - b) se il trasferimento è suscettibile di prolungare la privazione della libertà;
 - c) se a giudizio delle Autorità competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
3. La persona trasferita deve rimanere privata della libertà personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in libertà.

ARTICOLO XIV**IMMUNITA'**

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indagato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualunque sia la sua cittadinanza, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dalle Autorità giudiziarie ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO XV**COMUNICAZIONE DI CONDANNE**

Ciascuna Parte annualmente invia all'altra Parte copia delle sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate dalle proprie Autorità giudiziarie, nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che risiedono sul suo territorio.

ARTICOLO XVI**PRECEDENTI PENALI**

Gli estratti del casellario giudiziale necessari alla Parte richiedente per lo svolgimento di un procedimento penale saranno trasmessi a tale Parte se, nelle medesime circostanze, essi possono essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO XVII**DENUNCIA PER PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE**

1. Ogni denuncia inviata da una Parte diretta ad ottenere che si instaurino procedimenti penali dinanzi alle Autorità giudiziarie dell'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni in conformità alle procedure previste dagli articoli IV e V.
2. La Parte richiesta notificherà alla Parte richiedente il seguito dato alla denuncia.

ARTICOLO XVIII**SPESE**

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della libertà personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennità di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

ARTICOLO XIX**RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE**


1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
4. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER LA REPUBBLICA
DEL CILE



€ 0,60



15PDL0032810